



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

Ordinanza n. 64

Oggetto: Adeguamento ai principi di liberalizzazione con soppressione dei parametri numerici degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Revoca ordinanza sindacale n.32 del 9 novembre 2009.

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n.32 del 9/11/2009 con all'oggetto "Determinazione parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande" sono stati fissati i criteri e i parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni, in relazione alla tipologia, per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciabili nelle aree interessate, tenuto conto della popolazione residente, di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico;

Visto che con D. Lgvo n. 59/2010 all'art. 10 : *"Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi"* si è stabilito che l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie;

Che con successivo D.Lgvo n. 147/2012 concernente *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno"* all'art. 2 viene confermato che l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio *solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3 dell'art. 64 del D.Lgvo 26.03.2010 n. 59;*

Che in tutti gli altri casi, l'apertura e il trasferimento di sede o della gestione o della titolarità degli esercizi, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Che con D.L. n. 201 /2011: *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, sono state emanate disposizioni in materia di liberalizzazioni, riferibili anche al settore commercio, con le quali viene confermato che: *"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura..... le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;

Che, inoltre, nello specifico, l'articolo 31, comma 1, del citato decreto legge ha disposto che: *"in materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell'esercizio» sono soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte»"*, ragion per cui la vigente normativa statale prevede che: *" . . . ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed*





al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: . . . *il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio*";

Ritenuto che, il mantenimento dell' Ordinanza Sindacale n. 32/2009 potrebbe risultare limitativa della libertà di iniziativa economica nonché ingiustificabile limitazione al libero esercizio dell'attività imprenditoriale, oltre che in contrasto con le norme oggi in vigore;

Ritenuto opportuno ancorché necessario, per quanto sopra esposto, provvedere ad adeguare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni emanate in materia dalla legislazione statale, i propri atti e provvedimenti al fine di uniformarsi alla nuova statuizione normativa;

Visto l'art. 50 del D.Lgvo n.267/2000;

ORDINA

1. Di revocare le ordinanze sindacali n.32 del 9.11.2009 e n.55 del 19/11/2013 aventi ad oggetto: “ *Determinazione parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande*”.
2. Di stabilire che l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, non sia più subordinata, in tutto il territorio comunale, a parametri e criteri numerici stabiliti dal Comune, come fissati dai citati provvedimenti né a parametri oggettivi, per come definiti dall'art.64 comma 3 del D.Lgvo n. 59/2010.
3. Che tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, attività artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicate sull'intero territorio comunale, sono svolte senza i seguenti limiti di prescrizione:
 - a) L'obbligo al rispetto degli orari di apertura e chiusura;
 - b) L'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
 - c) L'obbligo alla giornata di chiusura infrasettimanale.
4. In ogni caso, agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio e l'eventuale giorno di riposo settimanale, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno e/o altri idonei mezzi di informazione.

AVVERTE

L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario d'ingresso dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgvo 18/08/2000, n. 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad €500,00.

DISPONE

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, devono intendersi espressamente abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente; eventuali limitazioni agli orari di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono essere giustificate





unicamente da finalità di tutela e protezione della salute, dell'ambiente del paesaggio e del patrimonio culturale, espressamente richiamate, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata, dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune, la pubblicazione nel sito internet del Comune di Castrolibero, nonché, la trasmissione a: Prefettura, Comando Polizia Municipale, Comando Stazione Carabinieri.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale, al TAR Calabria (D.Lgvo n. 104/2010) ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24/11/1971, n.1199).

Di precisare che la liberalizzazione degli orari di esercizio, così disposta, non preclude agli esercizi una autoregolamentazione sulla base delle proprie esigenze singole e/o collettive, potendo essi disporre la chiusura per strade e/o per quartieri nell'ambito previsionale di massima della completa liberalizzazione, ovvero non preclude alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative l'opportunità di addivenire, nell'ambito dei propri associati, ad una calendarizzazione delle giornate di chiusura, previa intesa con gli stessi.

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Castrolibero 30.08.2016

IL SINDACO
(F.to Ing. Giovanni Greco)

